

MISURE PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE

PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

Regolamento di modifica al regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2019, n. 36.

Di seguito sono illustrate, articolo per articolo, le modifiche più significative al Regolamento:

Articolo 1 (Oggetto)

Si riporta per intero il testo, come modificato, dell'art. 1:

«**1.** Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), disciplina:

- a) i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie, di seguito denominato Fondo;
- b) gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge regionale 20/2005 il Fondo è finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai seguenti servizi erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati:

- a) nidi d'infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005;
- b) centri per bambini e genitori di cui all'articolo 4, lettera a), della legge regionale 20/2005;
- c) spazi gioco di cui all'articolo 4, lettera b), della legge regionale 20/2005;
- d) servizi educativi domiciliari di cui all'articolo 4, lettera c), della legge regionale 20/2005;
- d bis) quadrimestre: suddivisione dell'anno educativo di durata pari a quattro mesi;
- e) servizi sperimentali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 20/2005.

3. I servizi elencati al comma 2 devono:

- a) essere avviati con le modalità previste dall'articolo 18 della legge regionale 20/2005;
- b) essere gestiti dai soggetti di cui all'articolo 6 iscritti nel registro previsto dall'articolo 13, comma 5, della medesima legge regionale 20/2005, che abbiano sottoscritto il disciplinare di impegni dell'articolo 14 del presente regolamento;
- b-bis) essere accreditati ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005.

4. Non rientrano nei servizi del comma 2 le sezioni sperimentali aggregate previste dall'articolo 1, comma 630, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), denominate "Sezioni primavera o ponte".

5. Il beneficio di cui al presente regolamento è concesso dai Servizi sociali dei Comuni mediante l'erogazione diretta ai gestori dei servizi degli importi relativi all'abbattimento del costo delle rette a carico delle famiglie».

Articolo 3 (Requisito per l'ottenimento del beneficio)

Possono presentare domanda, se almeno un genitore risiede o presta attività lavorativa da almeno un anno in regione:

- I nuclei familiari con un unico figlio minore e ISEE pari o inferiore a euro 30.000,00;
- I nuclei familiari con due o più figli minori e ISEE pari o inferiore a euro 50.000,00;

- Le madri di figli minori, residenti o che lavorino nel territorio regionale da almeno un anno, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza debitamente attestato, anche in assenza di presentazione di dichiarazione ISEE

e che hanno iscritto i bambini o i nati a un nido o a un servizio per la prima infanzia per una frequenza di **almeno 30 ore al mese**.

Articolo 4 (Accesso al beneficio)

Viene modificato il termine di presentazione delle domande, che sarà il 28 febbraio e non più il 20 gennaio di ogni anno. **Mentre il termine finale di presentazione delle domande resta invariato e cioè il 31 maggio.**

Articolo 5 (Rilevazione e trasmissione dati)

Entro il 30 giugno di ogni anno i SSC trasmettono alla Regione, mediante apposita modalità informatica messa a disposizione dalla Regione, distintamente per ogni servizio di cui all'articolo 1, comma 2 e per ciascuna delle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e comma 1 bis, il numero delle richieste suddivise per quadrimestre, con le relative mensilità di frequenza, presentate entro il 31 maggio di ogni anno per l'anno educativo successivo e suddivise per:

- a) modalità di frequenza a tempo pieno o a tempo parziale;
- b) fascia ISEE del nucleo familiare, con esclusione della fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1 bis;
- c) durata della residenza o dell'attività lavorativa in Regione di almeno un genitore uguale o superiore a cinque anni;
- d) presenza di figli contemporaneamente iscritti e appartenenti al medesimo nucleo familiare.

A tal riguardo il sistema informatico Sisepi, verrà implementato con le nuove voci. Per informazioni e chiarimenti sulle modalità di compilazione si può fare riferimento all'Area Welfare – primainfanzia@welfare.fvg.it, numero di telefono 0432/933122 da lunedì e mercoledì 9.30 – 12.30.

Articolo 6 (Intensità del beneficio)

Per i nuclei famigliari con un unico figlio minore con delibera di Giunta regionale sono determinati annualmente gli importi mensili per la frequenza a tempo pieno e a tempo parziale dei servizi per la prima infanzia.

I requisiti d'accesso per i nuclei famigliari con un unico figlio minore sono:

- a) almeno un genitore risiede o presta attività lavorativa da almeno un anno in regione;
- b) nucleo familiare con ISEE, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 pari o inferiore a euro 30.000,00.

Gli importi mensili sono graduati in relazione alle fasce ISEE del nucleo familiare e privilegiando in particolare le fasce con valore ISEE minore:

- a) ISEE da euro 0 fino a euro 10.000,00;
- b) ISEE da euro 10.000,01 a euro 15.000,00;
- c) ISEE da euro 15.000,01 a euro 20.000,00;
- d) ISEE da euro 20.000,01 a euro 30.000,00.

Per i nuclei familiari con due o più figli minori, la Giunta regionale determina l'importo mensile del beneficio sino a un massimo di 600 euro per la frequenza a tempo pieno e sino a un massimo di 300 euro per la frequenza a tempo parziale.

I requisiti d'accesso per i nuclei famigliari con due o più figli sono:

- a) almeno un genitore risiede o presta attività lavorativa da almeno un anno in regione;
- b) nucleo familiare con ISEE, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pari o inferiore a euro 50.000,00.

Nel caso in cui il medesimo nucleo familiare abbia due o più figli minori **iscritti contemporaneamente** a uno dei servizi per l'infanzia il beneficio è determinato come segue:

a) in caso di ISEE fino a 30.000,00 euro, gli importi mensili sono graduati in relazione alle fasce ISEE del nucleo familiare, solo per il primo figlio iscritto, mentre per gli altri figli iscritti il beneficio è determinato nella misura prevista sino a un massimo di 600 euro per la frequenza a tempo pieno e sino a un massimo di 300 euro per la frequenza a tempo parziale;

b) in caso di ISEE superiore a 30.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro, il beneficio è determinato nella misura prevista sino a un massimo di 600 euro per la frequenza a tempo pieno e sino a un massimo di 300 euro per la frequenza a tempo parziale per tutti i figli iscritti con esclusione del primo.

Il beneficio è altresì riconosciuto, anche in assenza di presentazione di dichiarazione ISEE, alle madri di figli minori inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza debitamente attestato dai soggetti competenti (Servizio Sociale dei Comuni (SSC) di uno degli Ambiti distrettuali della Regione Friuli Venezia Giulia o da un Centro Antiviolenza o soggetto gestore di Case Rifugio operante nel territorio del Friuli Venezia Giulia e aderente alla rete nazionale "D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza).

In tal caso, il beneficio è determinato come segue:

a) se la madre ha un solo figlio minore, l'importo mensile del beneficio è determinato nella misura corrispondente alla fascia ISEE da euro 0 fino a euro 10.000,00;

b) se la madre ha due o più figli minori, l'importo mensile del beneficio è determinato sino a un massimo di 600 euro per la frequenza a tempo pieno e sino a un massimo di 300 euro per la frequenza a tempo parziale;

c) se la madre ha due o più figli minori iscritti contemporaneamente a uno dei servizi per l'infanzia, l'importo mensile del beneficio è determinato nella misura corrispondente alla fascia ISEE da euro 0 fino a euro 10.000,00 per il primo figlio, mentre per gli altri figli iscritti l'importo mensile del beneficio è determinato sino ad un massimo di 600 euro per la frequenza a tempo pieno e sino ad un massimo di 300 euro per la frequenza a tempo parziale.

In tutti i casi, l'intensità del beneficio è ridotto del 50 per cento se nessuno dei genitori, componenti il nucleo familiare, è residente o presta attività lavorativa nel territorio regionale da almeno 5 anni.

I bambini possono essere iscritti a un nido o a un servizio anche per una frequenza mensile inferiore alle 30 ore: in questo caso l'ISEE della famiglia non deve superare i 10.000 euro e la Giunta regionale determina annualmente l'importo del beneficio sino a un massimo di 35 euro mensili

In ogni caso il beneficio non spetta per un importo superiore alla retta mensile per il corrispondente periodo.

Non beneficiano della riduzione chi ha iscritto il figlio alle cosiddette "sezioni primavera" o "ponte".

Si informa inoltre che sono fatte salve le domande eventualmente presentate a partire dal 20 gennaio 2019, termine previsto dall'articolo. 4, comma 2bis, del DPR n. 139/2015 anteriormente alla modifica disposta dal nuovo Regolamento, ma è riconosciuta la facoltà ai richiedenti di integrare o di rinnovare le domande qualora l'applicazione dei nuovi requisiti e criteri per l'attribuzione del contributo risultasse più favorevole.

Pertanto come già comunicato con nota prot. n. 4217 dd. 17/01/2019 si prega di ricontattare coloro che avessero già presentato domanda e potrebbero beneficiare di un contributo più favorevole.